

STATUTO

**PROMOS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
SPORTIVA DILETTANTISTICA
DI SCIENZE MOTORIE A R.L. -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LUMEZZANE BS VIA VALLESABBIA
6

Numero REA: BS - 438908

Codice fiscale: 02310230988

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2009 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al N. 2103 della Raccolta

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita la Società Cooperativa a mutualità prevalente, denominata:

"PROMOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI SCIENZE MOTORIE A R.L. - ONLUS".

ARTICOLO 2

La cooperativa ha sede nel Comune di **Lumezzane (BS)**.

Il domicilio dei soci nei loro rapporti con la società e tra di loro, così come l'indirizzo internet, il numero di fax e di telefono, sono quelli risultanti dal libro soci; ogni modifica dovrà essere comunicata alla società con modalità tali da assicurare la ricezione.

In mancanza il domicilio coinciderà con la residenza anagrafica.

La Cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.

ARTICOLO 3

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 4

I soci della Cooperativa intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato.

La società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualità senza scopo di lucro.

Per ciò stesso la Cooperativa potrà aderire ad una associazione nazionale di categoria su delibera dell'organo amministrativo.

Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dall'organo amministrativo o dall'Assemblea dei Soci.

La cooperativa potrà operare anche con terzi.

ARTICOLO 5

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, si propone di realizzare, valendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci stessi, il seguente oggetto sociale.

La società non ha scopo di lucro: suo fine è il perseguimento

dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini.

La società si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, quali la mutualità, la democrazia, la solidarietà, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Secondo quanto indicato nel sesto principio dell'Alleanza cooperativa internazionale, la Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre Cooperative, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, con particolare attenzione all'ambito assistenziale-educativo ed alla qualificazione educativa degli interventi nell'ottica della promozione, del rispetto e della tutela integrale della persona.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le attività nel dettaglio in prosieguo indicate, suddivise nelle seguenti aree operative:

- a) "Area sportiva dilettantistica";
- b) "Area minori, adolescenti e giovani";
- c) "Area adulti, anziani e disabili";
- d) "Area emarginazione sociale";
- e) "Area formazione del personale dei servizi socio sanitari ed educativi".

"Area sportiva dilettantistica":

- 1) promozione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo;
- 2) esercizio e promozione delle attività sportive dilettantistiche, in particolare la formazione, la preparazione e la gestione di tutte le discipline sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, attraverso ogni intervento ed iniziativa utile al raggiungimento di tale scopo;
- 3) promozione ed organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività, anche agonistica, ad essi collegata, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive delle federazioni sportive nazionali e dei loro organi e/o dell'ente di promozione sportiva e/o disciplina sportiva associata, nonché delle altre organizzazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I. alle quali la società intenda aderire;
- 4) organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative nazionali ed internazionali;
- 5) organizzazione e gestione, anche in sostituzione di,

ovvero in associazione con enti pubblici, di uno o più impianti e strutture sportive pubbliche e/o private, palestre, piscine, campi sportivi, ed altro, e dei servizi connessi, anche mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni con enti pubblici e/o privati, sempre nel perseguimento di finalità sportive e sociali.

"Area minori, adolescenti e giovani":

- 1) animazione di centri socio-educativi con attività sportive a favore di bambini portatori di handicap;
- 2) animazione per centri di aggregazione giovanile;
- 3) animazione con attività motoria, fisica e sportiva per scuole per l'infanzia, scuole primarie, secondarie inferiori e superiori;
- 4) educazione motoria specifica adatta a bambini e ragazzi;
- 5) attività sportiva dilettantistica introduttiva, formativa, globale e specifica per sport individuali e/o di squadra;
- 6) attività fisica compensativa, correttiva, rieducativa, posturale, preagonistica, amatoriale, riabilitativa ed agonistica rivolta a bambini e ragazzi;
- 7) psicomotricità per le scuole per l'infanzia;
- 8) educazione fisica e motoria per scuole per l'infanzia, scuole primarie, secondarie inferiori e superiori;
- 9) animazione ricreativa connessa all'attività sportiva dilettantistica;
- 10) organizzazione di centri estivi, ricreativi e sportivi per bambini;
- 11) corsi di avvicinamento all'attività sportiva dilettantistica per tutte le discipline;
- 12) attività affini alla danza;
- 13) attività motorie orientali ed olistiche;
- 14) connessa attività di consulenza alimentare.

"Area adulti, anziani e disabili":

- 1) attività ricreative mediante l'esercizio di attività motoria specifica ed adatta per adulti, anziani, disabili e portatori di handicap;
- 2) attività fisica compensativa, correttiva, rieducativa, posturale, riabilitativa, preagonistica, amatoriale ed agonistica;
- 3) psicomotricità per adulti, anziani e disabili;
- 4) fisioterapia, osteopatia, massaggioterapia;
- 5) animazione ricreativa connessa all'attività sportiva dilettantistica;
- 6) corsi di avvicinamento all'attività sportiva dilettantistica per tutte le discipline;
- 7) attività motorie per centri diurni, residenziali, culturali e di aggregazione in genere, nonché con intervento domiciliare;
- 8) attività affini alla danza;
- 9) attività motorie orientali ed olistiche;

---10) connessa attività di consulenza alimentare.

"Area emarginazione sociale":

---1) animazione ricreativa connessa all'attività sportiva dilettantistica;

---2) organizzazione di centri estivi, ricreativi e sportivi;

---3) attività ricreative e di riabilitazione per comunità di giovani disadattati.

"Area formazione del personale dei servizi socio-sanitari ed educativi":

---1) organizzazione e promozione di stage formativi e di aggiornamento.

La società, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento volta alla raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale. In ogni caso è esclusa qualsiasi attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società potrà, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, sue successive modifiche e/o integrazioni.

Ad integrazione dei suoi scopi mutualistici primari, la Cooperativa potrà, altresì, provvedere a:

--- migliorare le condizioni economiche dei propri soci, prestando garanzie e fidejussioni ad Istituti di Credito o Finanziari e favorendo l'accesso al credito agevolato ed ordinario anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni;

--- promuovere ogni possibile riduzione dei costi che i soci incontreranno nell'espletamento della loro attività, provvedendo ad acquisti collettivi diretti, o per convenzione, di materie prime, prodotti e materiali di qualunque genere;

--- avviare iniziative tendenti ad ottenere, da parte degli Organismi Pubblici e delle Organizzazioni di Categoria, un'attenzione adeguata ai problemi del settore ed alle esigenze dei soci della Cooperativa;

--- avviare iniziative tendenti ad ottenere, da parte degli Organismi Amministrativi e tecnici competenti, tutte le provvidenze previste dalle Leggi dello Stato e/o della Regione e/o comunitarie in materia.

La Cooperativa potrà, poi, svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente, sia indirettamente attinente ai medesimi.

La società può, altresì, assumere, in via non prevalente, in-

teressenze e/o partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società e/o enti che svolgono attività analoghe e/o comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione ai fini di collocamento, ovvero riservata dalla Legge a società in possesso di determinati requisiti, oppure appositamente autorizzate od iscritte in appositi Albi. Essa potrà, in particolare, assumere Interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese cooperative o di altro tipo, che svolgano attività di diretto interesse del movimento cooperativo; partecipare a tutte le iniziative idonee a diffondere e rafforzare nei rapporti fra i soci, ed in quelli tra loro e gli altri organismi, i principi del mutuo soccorso ed i legami della solidarietà.

Tutte le menzionate attività debbono essere, comunque, svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che, tempo per tempo, ne disciplinano l'esercizio.

Sono tassativamente escluse le attività di cui alla Legge 23 novembre 1939 n. 1815, le attività di cui all'art. 1 della Legge 2 gennaio 1991 n. 1, la sollecitazione al pubblico risparmio (ai sensi della Legge 1 settembre 1993 n. 385), l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 4, comma 2, della Legge 5 luglio 1991 n. 197, l'erogazione del credito al consumo (neppure nell'ambito dei propri soci), anche secondo quanto disposto nel Decreto 27 settembre 1991 del Ministero del Tesoro.

La società potrà, infine, avvalersi di tutte le contribuzioni e/o agevolazioni fiscali previste dalle leggi emanate ed emanande sia regionali, che nazionali o comunitarie.

SOCI

ARTICOLO 6

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

E' prevista la categoria dei soci sovventori disciplinata dall'art. 2526 c.c. nonché dall'art. 4 legge 59/92.

I voti attribuiti ai soci sovventori, privati o enti, anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti, non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Alle azioni dei soci sovventori si applica il secondo comma dell'art. 2348 C.C.

ARTICOLO 7

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione della effettiva attività di lavoro svolta, delle competenze professionali possedute;
- c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale non dovrà superare il limite massimo fissato dall' art. 2525 del cod. civ.;
- d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo sei e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo nove, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all' art. successivo.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli amministratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e comunicarlo agli interessati entro 60 (sessanta) giorni. Devono annualmente illustrare nella relazione al bilancio o nella nota integrativa i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci.

Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

ARTICOLO 8

Tutti i soci sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 18;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
- d) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall' assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.

ARTICOLO 9

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, di divenire soci di società, che perseguono scopi sociali identici o affini o che comunque esplicano attività concorrente.

E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere in proprio imprese identiche o affini.

RECESSO - ESCLUSIONE

ARTICOLO 10

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte.

ARTICOLO 11

I soci, possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o non siano più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.

Spetta all' organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ARTICOLO 12

L'esclusione può essere deliberata dall'assemblea nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico.
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo.
- c) che perda o non possenga i requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9;
- e) nei confronti del socio interdetto, inabilitato, fallito, che abbia riportato una condanna che importi l'interdizione

anche temporanea dai pubblici uffici.

f) per sopravvenuta inabilità a svolgere l'attività lavorativa anche per raggiunti limiti d'età.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

ARTICOLO 13

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio destinatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta. Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ARTICOLO 14

I soci receduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci, ove versato e non capitalizzato, decurtate le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dalla approvazione del bilancio.

ARTICOLO 15

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto al rimborso della quota nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

ARTICOLO 16

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre la scadenza dei centottanta giorni indicati nell'art. 14.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la

nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 17

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
- b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.20;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;
- d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.

ARTICOLO 18

Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

- a) almeno il 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ARTICOLO 19

Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

Il socio che intende trasferire la propria quota dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-

data fornendo per l'aspirante acquirente le indicazioni previste per la domanda di ammissione.

ARTICOLO 20

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio da presentarsi all'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, secondo comma.

In quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

La relazione al bilancio dovrà specificatamente indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli utili risultanti dal bilancio saranno così destinati;

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria.

b) il 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che, ove la cooperativa aderisse all'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modificazioni, quest'ultima ne sarà la destinataria. Si applica il D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220. In difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale);

c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici, all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

d) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità previste all'art. 2529 del cod. civile.

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'assemblea, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, può destinare gli utili alla costituzione di riserve indivisibili.

ARTICOLO 21

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno che potrà anche essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;

- aumento delle quote detenute da ciascun socio;

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa e il socio ed in particolare la ripartizione del ristorno dovrà essere commisurata:

- alla quantità di ore lavorate,

- alla periodo di permanenza all'interno della società,

- alla qualifica professionale,

- alla produttività.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 22

Sono organi della società:

a) l'assemblea dei soci;

b) l'organo amministrativo;

c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 23

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 8 giorni prima

dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ARTICOLO 24

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio nei termini previsti dal precedente articolo 20 e inoltre quante volte l'organo Amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ARTICOLO 25

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta; in seconda convocazione, è regolarmente costituita quale che sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera a maggioranza assoluta.

Quando consentito dalla legge, le decisioni dei soci possono essere assunte mediante consultazione scritta.

La procedura di consultazione scritta non è soggetta a parti-

colari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto, compresi gli eventuali organi di controllo, se nominati, adeguata informazione.

La decisione sarà adottata mediante approvazione per iscritto di un'unico documento che contiene il medesimo testo di decisione.

Il procedimento dovrà concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica al numero o indirizzo e-mail risultanti dal libro soci.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei soci.

ARTICOLO 26

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano.

ARTICOLO 27

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno trenta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.

ARTICOLO 28

L'assemblea, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa a maggioranza dei presenti, o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

L'assemblea può nominare un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 29

La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina,

da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri.

La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci.

L'organo amministrativo resta in carica per tre anni fino all'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ovvero a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni.

In mancanza di determinazione della durata, la nomina si intende fatta a tempo indeterminato.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo, nei limiti previsti dagli art. 2381 e 2544 C.C.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di fax, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, può nominare procuratori speciali per singole categorie di atti, direttori generali, istitori. Spetterà sempre ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo e dell'amministratore venuto a mancare.

Non è ammessa la cooptazione.

Nel frattempo il Consiglio decaduto o gli altri Amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o per qualsiasi altra causa ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se viene a mancare l'organo amministrativo per qualsiasi causa, la riunione dei soci per decidere la nuova nomina può essere convocata da uno qualsiasi dei soci stessi o dal Presidente del Collegio sindacale, se nominato.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi.

chi, a carattere continuativo, in favore della società.

ARTICOLO 30

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente o l'Amministratore Unico perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza spetta altresì, nei limite delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

IL COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 31

Il Collegio Sindacale se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea dei soci.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Se viene meno il numero dei sindaci, gli amministratori devono, entro 30 (trenta) giorni, sollecitare una deliberazione dei soci per l'integrazione del collegio. I sindaci sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ. .

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale.

La decisione di revoca deve essere approvata dal Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di nomina obbligatoria, il collegio sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Le riunioni del collegio Sindacale devono tenersi almeno ogni 90 (novanta) giorni.

Le convocazioni sono fatte a cura di ciascun sindaco con le stesse modalità previste per il consiglio di amministrazione. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee e alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

ARTICOLO 32

In sede di assemblea che approva il bilancio, l'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale nelle loro relazioni devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

DIRITTI DEI SOCI NON AMMINISTRATORI

ARTICOLO 33

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 34

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell' art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ARTICOLO 35

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che ove la cooperativa aderisse all' Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577, quest'ultima ne sarà la destinataria in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 36

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Arbitro nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della provincia nel cui ambito ha sede la società.

Nel caso di mancata nomina vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

L' arbitro deciderà entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbi-

tro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

L'Arbitro stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 37

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea che li approverà con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

ARTICOLO 38

La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà le norme previste della legge per le società a responsabilità limitata, in quanto compatibili e nei limiti di cui all' art. 2519 - 2522 del codice civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

ARTICOLO 39

Per quanto non è previsto dal presente atto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

Firmato in originale:

ZANI Annarita

Felice PUGLIESE Notaio - Sigillo -

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.